

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 22/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì ventidue del mese di luglio alle ore 19:00 in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del DL. n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 14/2020, previa dunque l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 10 Consiglieri:

BONORI ROBERTA	Presente	BACILIERI LIBERO	Presente
TASSINARI EURA	Presente	POLUZZI NICOLA	Presente
LAZZARI MANUEL	Presente	CANTELLI CINZIA	Presente
FACCHINI NICOLO'	Presente	FERRUZZI SANDRA	Assente
SGARGI DARIA	Presente	RICCI FEDERICO	Assente
BALLANDI GIACOMO	Presente	TARTAGLIA MAURO	Assente
TURRINI ELENA	Presente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori:Rambaldi Catia, Tugnoli Fabrizio.

Presiede BONORI ROBERTA, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE.

Dato atto che il Sindaco e il Segretario Generale sono collegati in videoconferenza dalla Residenza Municipale e che il Segretario riscontra il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Turrini Elena, Poluzzi Nicola, Cantelli Cinzia.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 22/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25/06/2020;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Minerbio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.



138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei



piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" alla presente deliberazione trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare a pena di decadenza del beneficio un'autocertificazione che comprovi la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 19.194,00;

Considerato che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", ex comma 660, L. 147/2013, che saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate



dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, é determinata ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018 e ss.mm.ii., sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2020 con la quale sono stati modificati per l'anno 2020 i termini di pagamento della tassa rifiuti come segue:

- scadenza prima rata: 31 luglio 2020;
- scadenza seconda rata: 30 settembre 2020;
- scadenza terza rata: 2 dicembre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1º gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1º giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019;

Richiamato l'art. 44 del regolamento TARI recante "disposizioni transitorie";

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo con successivo atto n. 71 in data 30/11/2018 alla Dr.ssa Laura Sgargi Gherardi le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato eResponsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

Dato atto che l'art. 107,del D.L. n. 18/2020 ha differito al 31 Luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;



Acquisito il parere del revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 1; Consiglieri: Cantelli Cinzia

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
- 3) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.
- 4) Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche, previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020.
- 5) Di dare atto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARERA 158/2020, saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown



relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione.

- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019.
- 7) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 0; Consiglieri:

Astenuti: n. 1; Consiglieri: Cantelli Cinzia.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO BONORI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare	€/MQ
1 componente	0,90
2 componente	0,96
3 componente	1,04
4 componente	1,11
5 componente	1,18
6 o più componenti	1,24

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE II	locali dei ristoranti delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie,€ 6,62 delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.
CLASSE III	locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di€ 4,98 vendita di alimentari
CLASSE IV	locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli€ 5,06 alberghi diurni.
CLASSE V	locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle€ 4,98 banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del Totip, dell'Enalotto, dei banchi di lotto, enti pubblici economici, agenzie di viaggi.
CLASSE VI	locali degli esercizi commerciali diversi da quelli € 3,64 previsti alla classe III e delle rivendite di giornali.
CLASSE VII	locali degli stabilimenti industriali. € 4,98
CLASSE VIII	locali dei laboratori e botteghe degli artigiani. € 3,63
CLASSE IX	locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, né a esercizi per la vendita al€ 4,28 minuto.
CLASSE X	locali degli enti pubblici non economici, delle€ 1,00 scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecno-economiche, degli ordini

	professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme delle stazioni, delle carceri, uffici postali, ospedali, USL, locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, delle case di cura, locali dei teatri e dei cinematografi.	
CLASSE XI	aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi.	€ 1,16
CLASSE XII	Mostre	€ 1,16

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Articolo Regolamento	Descrizione	riduzione
TARI		
23- comma 1	Fabbricati rurali ad uso abitativo	10%
lett. d		
23- comma 1	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano	10%
lett. c	la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	
27- comma 1	Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui un	40%
	componente risulti invalido con percentuale superiore al 66%	
26- comma 1	Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt. dal	60%
20- Comma 1	più vicino punto di conferimento	00 70
23-comma 3	Compostaggio domestico	20%

ESENZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
Articolo Regolamento TARI	Descrizione	esenzione
27- comma 1	Associazioni e fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative. Tale esenzione non interessa i locali e le aree dove gli stessi soggetti esercitano attività commerciali.	ESENTE
44 – comma 3	Riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero di cui all'art. 25 del Regolamento TARI nel limite complessivo di spesa di cui all'art. 25, comma 5, pari ad Euro 87.000,00	0,10 Euro/Kg fino al massimo del 40% della tariffa

ESENZIONI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Criteri valutativi di riduzione per pratiche virtuose di cui all'art. 25 bis del Regolamento

Esaminata l'istanza, verrà verificata l'esistenza delle seguenti prassi ritenute "virtuose" dall'Ente; a ciascuna di esse verrà attribuito un punteggio %, come da schema sottostante.

Il punteggio complessivo ottenuto servirà a determinare la quantificazione della riduzione eventualmente spettante, secondo il sequente schema:

Punti 0, nessuna riduzione; Punti da 1 a 2, riduzione del 5%; Punti da 3 a 4, riduzione del 10%; Punti da 5 a 8, riduzione del 15%; Punti superiori a 8, riduzione del 20%.

1) Iniziative di mera prevenzione di produzione del rifiuto (iniziative organizzative o materiali che determinano il	In presenza di comprovata quantificazione del quantitativo di rifiuto non prodotto (es: confronto fra formulari di distinte annualità)	5 punti
	In assenza di comprovata quantificazione del quantitativo non prodotto, ma di impatto teoricamente superiore a 1kg/mq superficie tassata	3 punti
superamento di un processo preesistente che dava luogo a formazione di rifiuti)	In assenza di comprovata quantificazione del quantitativo non prodotto, per impatto non quantificato o teoricamente uguale o inferiore a 1kg/mq superficie tassata	1 punto
2) Iniziative di prevenzione di produzione del rifiuto	Materiale riutilizzato per diverso processo aziendale in quantità superiore a 1kg/mq superficie tassata	6 punti
mediante riutilizzo del medesimo materiale per fini diversi	Materiale riutilizzato per diverso processo aziendale in quantità inferiore a 1kg/mq superficie tassata	4 punti
	In assenza di comprovata quantificazione del materiale riutilizzato	2 punto
 3) Iniziative di prevenzione di produzione del rifiuto 	Materiale riutilizzabile in quantità superiore a 1kg/mq superficie tassata	7 punti
mediante utilizzo di materiali innovativi di facile riutilizzo, che	Materiale riutilizzabile in quantità inferiore a 1kg/mq superficie tassata	5 punti
sostituiscano precedenti merci destinate a rifiuto	In assenza di comprovata quantificazione del materiale riutilizzato	3 punti

Le tre categorie cercano in sostanza di rappresentare i casi di:

- 1) Aggiornamento di processi aziendali che rendono superfluo un rifiuto (es: una nuova metodologia di confezionamento che rende non più necessario un film protettivo attorno al bancale).
- 2) Riutilizzo di un bene, destinato di per se' al trattamento come rifiuto, per un nuovo fine (es: un imballo che contiene materie prime riutilizzato per il prodotto finito).
- 3) Introduzione nelle prassi aziendali di nuovi materiali riutilizzabili in luogo di precedenti materiali "usa e getta" (es: utilizzare un cesto di materiale resistente e riutilizzabile per il trasporto in luogo di un cartone che poi va smaltito, piuttosto che materiali "lavabili" invece che usa e getta nei ristoranti etc.).



Proposta N. 726 / 2020 UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/07/2020

IL RESPONSABILE SGARGI GHERARDI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 726 /2020 UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

x Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 16/07/2020

IL RESPONSABILE MUSTACCHIA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)